

PRIME DIRETTIVE OPERATIVE PER L'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 41 E 47, COMMA 3, DELLA L.R. 18/2016, CONCERNENTI ADEMPIMENTI CONNESSI AL TRASPORTO DI MATERIALE DERIVANTE DA ATTIVITA' ESTRATTIVE

1. Finalità

Le presenti direttive operative, previste dall'art. 41, comma 5, della L.R. 26 ottobre 2016, n. 18 *"Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili"* (di seguito T.U.) sono finalizzate all'attuazione degli articoli 41 e 47, comma 3, del suddetto T.U., relativamente al sistema di adempimenti connessi al trasporto di materiale derivante da attività estrattive e minerarie, tenuto anche conto dei principi e dell'impianto generale del medesimo T.U..

L'art. 41 del T.U. costituisce revisione dell'articolo 13 della L.R. n. 3/2014, che già aveva previsto un primo modello di tracciatura dei mezzi utilizzati per il trasporto del materiale derivante dall'attività estrattiva autorizzata ai sensi della L.R. n. 17/1991, basato su un onere di comunicazione a carico dell'impresa di autotrasporto o del soggetto autorizzato in caso di trasporto in conto proprio. L'articolo 13 della L.R. n. 3/2014 stabiliva un nesso con l'iscrizione delle imprese nel sistema informativo previsto dalla medesima legge, disponendo la sospensione dell'attività estrattiva per un determinato periodo nel caso in cui il soggetto autorizzato si fosse avvalso di imprese di autotrasporto non presenti in tale sistema.

La scelta di riscrivere la norma nell'ambito del T.U. è derivata principalmente dall'esigenza di perseguire gli obiettivi di legalità ad essa sottese con misure più efficaci e adeguate all'evoluzione del quadro normativo e del contesto generale; in questo senso, secondo la nuova disposizione, l'onere di comunicazione dei dati dei mezzi di trasporto è stato confermato, ma concentrato in capo ai soggetti autorizzati all'autorità estrattiva e collegato a un meccanismo premiante.

Il contesto su cui incide la norma è tuttora interessato da proposte orientate a ulteriori sviluppi, che per essere valutate necessitano di approfonditi riscontri con gli enti locali, controinteressati per le parti che riguardano in particolare il meccanismo premiale e l'incidenza dello stesso sulle entrate legate agli oneri per le attività estrattive.

Per questi motivi le presenti direttive sono finalizzate alla necessaria prima attuazione dell'art. 41 del T.U. e assumono una valenza sperimentale in quanto della relativa applicazione si terrà conto ai fini della discussione in merito alle proposte di ulteriore evoluzione del sistema introdotto con tale norma.

2. Ambito di applicazione

Per quanto riguarda l'ambito soggettivo delle presenti direttive, le relative disposizioni sono rivolte, come previsto dall'art. 41 del T.U., agli enti competenti in materia di attività estrattive, per gli aspetti di rispettiva competenza, nello specifico:

- ai Comuni, e alle loro Unioni nei casi di conferimento ad esse delle funzioni in materia, in quanto enti competenti al rilascio delle autorizzazioni all'attività estrattiva e ai relativi controlli;
- all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (di seguito "Agenzia"), ai sensi del citato all'art. 41 del T.U. e nell'ambito delle competenze gestionali ad essa assegnate in materia di attività estrattive dalla L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, province, Comuni e loro Unioni".

Per quanto riguarda l'ambito oggettivo delle direttive, tenuto conto delle scadenze che in questa fase necessitano di prioritaria considerazione per l'attuazione delle norme di cui trattasi, le presenti direttive riguardano gli oggetti considerati nei paragrafi successivi.

3. Dati oggetto di comunicazione

Il comma 1 dell'art. 41 del T.U. prevede che tutti i soggetti titolari dell'autorizzazione all'attività estrattiva di cui all'art. 11 della L.R. 18 luglio 1991, n. 17 "*Disciplina delle attività estrattive*", devono trasmettere all'Agenzia "i dati identificativi dei mezzi utilizzati e delle imprese incaricate per il trasporto del materiale derivante dall'attività di cava".

I dati identificativi di cui trattasi riguardano tutti i veicoli che trasportano materiali di cava all'esterno dell'area di cava e

sulla viabilità pubblica e nello specifico in via di prima applicazione sono costituiti:

- per quanto riguarda i mezzi, dal numero di targa dei veicoli e dal numero di telaio;
- per quanto riguarda le imprese, dal nome, la sede legale e dal codice fiscale o partita I.V.A.

4. Comunicazione dei dati e scadenze

Considerato il compito assegnato dal comma 3 dell'art. 41 del T.U. al Comune o all'Unione di comuni competente in merito all'eventuale sospensione dell'attività estrattiva, la comunicazione dei dati deve essere inviata, da parte dei soggetti titolari dell'autorizzazione, all'Agenzia e contestualmente al Comune o all'Unione di Comuni territorialmente competente.

Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui all'art. 41, comma 2, in fase di prima applicazione della norma la data di riferimento annuale è il 30 novembre, termine entro il quale deve essere trasmessa la relazione relativa al quantitativo estratto nell'anno, ai sensi della DGR n. 70/1992.

Pertanto i soggetti autorizzati devono di norma allegare i dati alla relazione, trasmettendo questa al Comune e contestualmente all'Agenzia.

Le autorizzazioni all'attività estrattiva rilasciate dopo l'entrata in vigore del T.U. devono riportare l'indicazione di tale scadenza.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 41, comma 3, lett. a) del T.U. i soggetti tenuti all'invio dei dati, entro 15 giorni dallo stesso invio, possono rettificare eventuali errori relativi ai dati già trasmessi.

5. Adempimenti successivi

Il sistema previsto dal T.U. comporta l'interazione tra i soggetti pubblici e privati che a vario titolo agiscono in questo settore:

- la Regione, per quanto riguarda le politiche per la promozione della legalità, tra le quali trovano particolare considerazione le misure relative a settori esposti al rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata;

- l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, in quanto Agenzia strumentale della Regione che svolge anche compiti gestionali in materia di attività estrattive ai sensi della L.R. n. 13/2015, e che attraverso tale ruolo consente il raccordo con gli enti e gli operatori del settore;
- i Comuni e le loro Unioni per quanto riguarda le funzioni autorizzative e di controllo sulle attività estrattive e l'introito dei canoni,
- gli operatori economici titolari delle autorizzazioni alle attività estrattive, che attraverso il meccanismo previsto dall'art. 41 del T.U. sono chiamati a concorrere all'attuazione delle politiche per la legalità e sono responsabilizzati a tali fini,
- le Autorità competenti per il contrasto degli illeciti, nell'ambito delle possibili forme di cooperazione con la Regione previste dall'art. 42 del T.U., che consentono di attivare programmi di azione specifici e la condivisione di strumenti di controllo.

In tale contesto, ai sensi dall'art. 41, comma 3, del T.U., qualora il Comune/Unione di Comuni rilevi la sussistenza di una delle fattispecie previste dal medesimo comma provvede alle valutazioni di competenza ai fini della sospensione dell'attività estrattiva, previa contestazione dei fatti secondo le regole generali vigenti in materia di procedimento amministrativo (in particolare ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti") e del regolamento comunale in materia di procedimenti amministrativi.

In esito a tale fase, ove sussistano le condizioni il Comune dispone la sospensione dell'autorizzazione, da notificare al titolare della stessa e da comunicare contestualmente anche all'Agenzia.

Il comma 4 dell'art. 41 del T.U. dispone infatti che nelle ipotesi di irregolarità di cui al comma 3 del medesimo articolo la Regione, su comunicazione del Comune procede altresì alla cancellazione dell'impresa dall'elenco di merito di cui all'art. 14 dello stesso T.U..

Si evidenzia al riguardo che ai sensi dell'art. 14 del T.U. la Regione istituisce l'elenco di merito delle imprese e degli operatori economici che svolgono la propria attività nel settore edile e delle costruzioni e prevede inoltre l'adozione di elenchi di merito anche

per le imprese e gli operatori economici di altri comparti particolarmente esposti al rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata.

Ne deriva che la sanzione della cancellazione prevista dall'art. 41, comma 4, del T.U. può trovare applicazione solo nei confronti delle imprese iscritte negli elenchi di merito già istituiti dalla Regione per i comparti individuati dalla Giunta.

In assenza delle situazioni ostative di cui sopra e nell'ambito della casistica di cui al successivo punto 6, il Comune/Unione dei comuni applica la riduzione dell'onere a favore del soggetto titolare dell'autorizzazione all'attività estrattiva, il quale provvederà al versamento dell'onere dovuto in misura ridotta secondo le modalità indicate dal Comune.

6. Riduzione degli oneri

Il comma 2 dell'art. 41 del T.U. dispone che la trasmissione dei dati di cui trattasi costituisce titolo per avere diritto a una riduzione del 10% rispetto all'importo dovuto quale onere per l'esercizio dell'attività estrattiva.

Il meccanismo di riduzione si applica anche alle concessioni di minerali solidi di cui al R.D. n. 1443/1927.

Nei casi di queste concessioni, considerato che attualmente per le miniere di minerali solidi non è previsto il pagamento di un onere ma il pagamento di diritti proporzionali annui costituiti dal canone (41,60 €/ha il valore attuale) più l'imposta regionale pari a 3 volte il canone, l'applicazione della riduzione deve essere calcolata secondo la seguente formula: $(\text{canone} - 10\%) + [(\text{canone} \times 3) \times \text{gli ettari}]$.

Quanto all'ambito di applicazione del meccanismo di riduzione, si ricorda che il terzo comma dell'art. 47 del T.U. stabilisce, tra le disposizioni transitorie, che la riduzione del 10% si applica solo alle autorizzazioni all'attività estrattiva e alle concessioni minerarie rilasciate dopo l'entrata in vigore del T.U., cioè dopo il 12 novembre 2016 (15 giorni dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, avvenuta il 28 ottobre 2016). La norma ha disposto in tale senso in quanto diversamente si sarebbe inciso su entrate relative a rapporti giuridici in corso e quindi già oggetto di programmazione e destinazione da parte degli enti destinatari.